

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
IN APPLICAZIONE DEL CCRL 2016-2018**

ACCORDO DECENTRATO 2019

In data 23 dicembre 2019 presso la sede comunale, su convocazione di parte datoriale ha avuto luogo l'incontro:

TRA

- a) la delegazione datoriale di parte pubblica, nella persona del Segretario comunale dott. Norberto Fragiacomò (Presidente)
b) la parte sindacale, così composta:

sigla	rappresentante	presente	Assente
RSU	Romanut Monica	X	
FP C.G.I.L.	Crizman Alessandro	X	
C.I.S.L. FP	Bevilacqua Massimo	X	
U.I.L. FPL			
U.G.L.			
CISAL EE.LL.FVG	Fortunat Giorgio	X	

con deliberazione n. 22 dell'11/03/2019 è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa individuando quale Presidente il Segretario Comunale.

Al termine del confronto viene sottoscritto il presente accordo stralcio preceduto dalla premessa che segue.

PREMESSA

Il CCRL sottoscritto in data 15/10/2018 ha introdotto il concetto di "sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale" sia per quanto concerne l'utilizzo a disposizione per il rinnovo contrattuale che per il riferimento al limite di spesa.

Lo stesso art. 32 comma 1 indica chiaramente che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 (l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016) "viene calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 6 e seguenti della LR 37/2017" e NON di singolo Ente.

L'unico riferimento al limite di spesa dell'Ente si riferisce alle varie indennità ora imputate a bilancio che non può essere superiore a quello stanziato nell'anno 2016, con facoltà delle amministrazioni, ove nei relativi bilanci sussistano le risorse e nel rispetto dei limiti al trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente, di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25% (art. 32, comma 7).

Peraltro le risorse aggiuntive per il fondo variabile e per incrementare le indennità trovano piena copertura a livello di sistema - e non rientranti nel limite di spesa - per il combinato disposto della LR 37/2017 art. 12 (commi da 6 a 9), LR 44/2017 art. 9 (commi da 33 a 39) e delibera Giunta Regionale n. 751/2018, i cui contenuti sono stati ripresi nella relazione tecnico-finanziaria trasmessa alla Corte dei Conti con quest'ultima che ha certificato positivamente il contratto.

Conseguentemente le parti convengono di dare piena applicazione a quanto stabilito dal CCRL, condividendo il seguente percorso:

1) l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione regionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal fine convengono sulla necessità

CISL FP
8

FP CGIL
Q

RSU
D
1



che il prossimo CCDIA, relativo al periodo 2020-2022 potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione regionale;

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Quadro normativo e contrattuale

1. Il presente CCDI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di cui al D.lgs. n. 165/2001, LR n. 9/2017, LR n. 18/2016 e CCRL 15/10/2018.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale o con contratto di somministrazione.

2. Le parti si impegnano a non apportare autonomamente modifiche o integrazioni al presente contratto se non attraverso le procedure previste dal CCRL e con la medesima delegazione trattante di parte pubblica.

Art. 3

Decorrenza e durata

1. Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dal 1° gennaio 2019.

2. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza di tutto il personale in servizio attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale.

3. In caso di entrata in vigore di un nuovo CCRL le eventuali disposizioni del presente contratto incompatibili col CCRL sono immediatamente disapplicate e – qualora non necessitino di negoziazione – sostituite dalle nuove disposizioni.

COSTITUZIONE E UTILIZZO FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA

Art. 4

Quantificazione delle risorse decentrate

1. Il fondo per le risorse decentrate anno 2019 è costituito in conformità e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32 del CCRL 2016-2018.

2. La quantificazione del Fondo dell'Ente - suddivisa tra parte stabile e parte variabile - è quella risultante negli allegati prospetti.

3. Le parti prendono atto della comunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale Funzione pubblica e semplificazione, che evidenzia come risulti possibile avviare la contrattazione decentrata osservando prudenzialmente, per adesso, il limite dell'importo determinato per l'anno 2016 così come previsto dall'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017 e che qualora l'importo del fondo dell'anno 2019 risultasse più alto di quello determinato per l'anno 2016, la differenza dovrà essere ridotta nella parte variabile dello stesso. Conseguentemente, fino a diversa comunicazione, si prende atto che a fronte di una costituzione del fondo per la contrattazione decentrata per l'anno 2019, come indicato al comma 1, allo stato attuale, anche alla luce della certificazione del revisore dei conti, si rendono immediatamente utilizzabili risorse stabili per 16.688,00€ e risorse variabili per €3.559,43 per complessivi **€20.247,43**, il tutto specificato

CISL FP

FP COLLA

RSU

dettagliatamente nei seguenti art. 5 e 6 e nella documentazione allegata.

Art. 5

Utilizzo delle risorse stabili

1. Le risorse stabili di cui all'art. 32 del CCRL 2016-2018 sono utilizzate per attuare le progressioni economiche annuali all'interno delle categorie.
2. Per l'anno 2019 il fondo delle risorse stabili presenta un totale di € 16.688,00 che è sufficiente a coprire per intero la spesa di € 14.530,92 per progressioni già attribuite al 31/12/2018. Ai sensi dell'art.32 p.2 CCRL 2018 la parte residua di 2.157,08€, che risulta dalla differenza tra le risorse stabili e la spesa complessiva per le progressioni orizzontali, va ad incrementare l'ammontare delle risorse variabili.
3. Si prende atto, in vista di un definitivo assestamento della pianta organica, dell'opportunità di posticipare al 2020 l'attribuzione di nuove progressioni orizzontali con decorrenza 01/01/2020.

Art. 6


Utilizzo delle risorse variabili

1. Le risorse variabili di cui all'art. 32 del CCRL 15/10/2018 sono utilizzate per la produttività ed il miglioramento dei servizi.
2. Per l'anno 2019 il fondo delle risorse variabili presenta una capienza di € 11.000,00 più le economie del fondo di parte stabile di 2.157,08€, per un totale di **€13.157,08**. Di tali risorse sono prudenzialmente "congelati" **€ 7.440,57** per il rispetto dei limiti riferiti all'anno 2016 del trattamento accessorio (art. 23 c.2 D.lgs. 75/2017-art.32 CCRL) per le motivazioni sopra esposte.
3. L'utilizzo delle risorse variabili avviene sulla base di obiettivi strategici di sviluppo annualmente predeterminati e/o di mantenimento di quelli esistenti contenuti nel PRO (piano delle risorse e degli obiettivi), secondo i criteri previsti dal sistema di misurazione della prestazione vigente.
4. Si prende atto che le risorse variabili immediatamente disponibili risultano pari ad **€ 5.716,51**, essendo il restante importo di **€7.440,57** liquidabile solo a seguito della verifica del rispetto delle prescrizioni formulate dalla Corte dei Conti FVF con deliberazione n. 47/2018 in sede di certificazione positiva del CCRL 15/10/2018.

Art. 7

Indennità

1. L'importo annuo destinato alla corresponsione delle indennità non può essere superiore a quello complessivamente stanziato nell'anno 2016 e nel rispetto dei limiti al trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente, con facoltà di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25% il quale trova copertura a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale;
2. Per l'anno 2019 le indennità sono applicate nelle modalità di seguito specificate:
 - a) INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO: per lo svolgimento di attività esposte a rischi e pertanto pericolose o dannose per la salute ai sensi dell'art.6 del CCRL 2018: per €1,37 giornalieri per ciascuna giornata di effettivo svolgimento dell'attività: per attività di pulizia e attività di guida mezzi pesanti;
 - b) INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO: per lo svolgimento di attività disagiate: ai sensi dell'art.6 del CCRL 2018 : per euro 2,00 giornalieri per ciascuna giornata di effettivo svolgimento dell'attività, a favore del dipendente autista scuolabus, che dal 01/01/2019 al 16/04/2019 ha garantito il servizio scuolabus in via continuativa, sebbene sia rimasto unico dipendente qualificato alla guida dello scuolabus, dopo la cessazione per quiescenza del dipendente operaio- autista scuolabus e prima dell'assunzione del nuovo autista;
 - c) INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ: secondo i criteri definiti dall'art. 4 del CCRL 2018 che di seguito si riporta:



Per le aree di pronto intervento individuate dagli Enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di 11€ per 12 ore al giorno. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a 4 ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10% Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.

Le parti riconoscono che i dipendenti coinvolti nell'area Demografica risultano soggetti a reperibilità in ordine alla ricezione delle denunce di nascita e morte.

Tale indennità sarà riconosciuta nelle giornate festive e in quelle prefestive non lavorative per una fascia di quattro ore giornaliere in relazione ai turni di reperibilità presso la suddetta area.

- d) INDENNITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN SERVIZIO ASSOCIATO ai sensi dell'art. 48 del CCRL 07/12/2006, come modificato dall'art. 21 p. 2 del CCRL 06/05/2008 ed in particolare 100,00 € per il personale che svolge attività anche presso gli altri enti associati e 70,00 € per il personale che svolge attività esclusivamente per l'ente di appartenenza), rapportata al periodo di effettivo svolgimento del servizio.
- e) INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE: ai sensi e secondo i criteri definiti dall'art. 26 del CCRL 15/10/2018 rapportata al periodo di effettivo svolgimento del servizio esterno per € 1,00 giornalieri per ciascuna giornata di effettivo svolgimento dell'attività.

La piena operatività del presente articolo è subordinata, in ragione della previsione di una nuova fattispecie indennitaria prevista dell'art 26 del CCRL 2018, alla disponibilità di risorse sufficienti anche con riferimento allo sblocco dell'incremento di cui all'art. 32 comma 7 del contratto collettivo vigente.

Le parti si impegnano a ridiscutere tutte le indennità con il prossimo contratto decentrato.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8

Disapplicazioni

1. Dalla data di sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 72, c.1, del d.lgs. n. 165/2001, cessano di produrre effetti e sono quindi inapplicabili le disposizioni dei contratti collettivi decentrati integrativi, aziendali o territoriali, ovvero eventuali disposizioni regolamentari, per le parti in contrasto con il presente contratto.

Art. 9

Norma finale

1. Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento ai vigenti Contratti Collettivi Regionali di Lavoro e al CCDI per le parti non in contrasto con il presente contratto.
2. Copia del presente CCDI è distribuito a cura e spese dell'Ente ad ogni dipendente.

Per la parte datoriale


Per la parte sindacale

COSL EP


RSD

CGIL

Il Presidente: dott. Norberto Fragiacomò



RSU:
Monica Romanut



FP CGIL
Alessandro Crizman



C.I.S.L. FP
Massimo Bevilacqua



CISAL EE.LL.FVG
Giorgio Fortunat



Per quanto riguarda il CCDI in oggetto il punto 7 pone perplessità che mi impongono una riflessione per una eventuale futura condivisione, fermo restando che impegna le parti ad una rivisitazione per l'anno 2020.

ENTE : COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO-OBČINA DOBERDOB

Anno: 2019

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA DEL PERSONALE DEL
COMPARTO
Art. 32 CCRL

**RISORSE STABILI (che finanzieranno le progressioni economiche all'interno delle categorie
e residualmente la parte variabile)**

Costituzione in base ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio

Situazione al 31/12/2016	N. Unità a tempo INDETERMINATO	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse stabili	
1		A	917,00	917,00
1		B	1.016,00	1.016,00
3		C	1.177,00	3.531,00
4		D	2.271,00	9.084,00
		PLS	1.012,00	0,00
		PLA	1.124,00	1.124,00
		PLB	1.944,00	0,00
		PLC	2.235,00	0,00
		FA	1.092,00	0,00
		FB	1.177,00	0,00
		FC	2.271,00	0,00
10				<u>15.672,00</u>

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3

d) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale in servizio, compresa la quota di 13 mensilità, l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 8

Gli enti che a decorrere dal 1° gennaio 2017 abbiano incrementato in maniera stabile le dotazioni organiche, o che le incrementino in vigenza del presente contratto, aumentano le risorse stabili del fondo, determinate ai sensi del

0,00

numero di unità

Data	N. Unità a tempo INDETERMINATO	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse stabili	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse stabili
	I	A	917,00	0,00
		B	1.016,00	1.016,00
		C	1.177,00	0,00
		D	2.271,00	0,00
		PLS	1.012,00	0,00
		PLA	1.124,00	0,00
		PLB	1.944,00	0,00
		PLC	2.235,00	0,00
		FA	1.092,00	0,00
		FB	1.177,00	0,00
		FC	2.271,00	0,00
	I			1.016,00

Trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili determinate ai sensi del comma 1 in relazione alle unità di personale trasferito.

Data del trasferimento	N. Unità a tempo INDETERMINATO	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse stabili	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse stabili
		A	917,00	0,00
		B	1.016,00	0,00
		C	1.177,00	0,00
		D	2.271,00	0,00
		PLS	1.012,00	0,00
		PLA	1.124,00	0,00
		PLB	1.944,00	0,00
		PLC	2.235,00	0,00
		FA	1.092,00	0,00
		FB	1.177,00	0,00
		FC	2.271,00	0,00
	0,00			0,00

TOTALE RISORSE STABILI

16.688,00

FR CALY CISL ED



CISCELLE FVG




RISORSE VARIABILI (che finanzieranno la produttività del personale)

Costituzione in base ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio

Situazione al 31/12/2016

N. Unità a tempo INDETERMINATO	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse VARIABILI
1	A	1.000,00
1	B	1.000,00
3	C	3.000,00
4	D	4.000,00
0	PLS	0,00
1	PLA	1.000,00
0	PLB	0,00
0	PLC	0,00
0	FA	0,00
0	FB	0,00
0	FC	0,00
10		10.000,00

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3

a) dalle risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni

FINANZIAMENTO LR. 38 SPORTELLO LINGUA SLOVENA	1.000,00
	1.000,00

b) dalle economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza

	0,00
--	------

c) limitatamente alle risorse variabili per una quota determinata ai sensi del comma 1 e relativa tabella, in

proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno 6 mesi

N. Unità a tempo DETERMINATO (+ 6 mesi)	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse VARIABILI
	A	1.000,00
	B	1.000,00
	C	1.000,00
	D	1.000,00
	PLS	1.000,00
	PLA	1.000,00
	PLB	1.000,00
	PLC	1.000,00
	FA	1.000,00
	FB	1.000,00
	FC	1.000,00
		0,00

0,00

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili determinate ai sensi del comma 1 in relazione alle unità di personale trasferito.

Importo annuo per dipendente
equivalente - risorse
VARIABILI

Data del trasferimento	N. Unità a tempo INDETERMINATO	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse VARIABILI
00/01/1900	0	A	1.000,00
	0	B	1.000,00
	0	C	1.000,00
	0	D	1.000,00
	0	PLS	1.000,00
	0	PLA	1.000,00
	0	PLB	1.000,00
	0	PLC	1.000,00
	0	FA	1.000,00
	0	FB	1.000,00
	0	FC	1.000,00
	0		0,00

TOTALE RISORSE VARIABILI

11.000,00

TOTALE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA

27.688,00

Riassumendo:
Costituzione

RISORSE STABILI	
Personale in servizio	15.672,00
Incrementi lett. D)	0,00
Incrementi comma 8	1.016,00
Trasferimenti comma 9 /10	0,00
RISORSE VARIABILI	
Personale in servizio	10.000,00
Incrementi lett. A)	1.000,00
Incrementi lett. B)	0,00
Incrementi lett. C)	0,00
Trasferimenti comma 9 e 10	0,00
	11.000,00
	27.688,00

Utilizzo

DESTINAZIONI STABILI	
Progressioni economiche x13	14.530,92
Utilizzi di cui alla lett. A)	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
DESTINAZIONI VARIABILI	
Utilizzi di cui alla lett. A)	1.000
Performance	12.157,08
.....	0
.....	0
	13.157,08
	27.688,00

FR GIKP CSUFP

CISAL FEEL FVG

RSU

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le scriventi OO.SS., ricordato che:

- la Corte dei Conti pur con delle prescrizioni ha sancito la piena copertura finanziaria del rinnovo contrattuale CCRL 15/10/2018 (progressioni orizzontali, produttività e tutti gli altri istituti, indennità comprese);
- il limite dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 (l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016) cui il CCRL 15/10/2018 fa riferimento "viene calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 6 e seguenti della LR 37/2017" e NON di Ente
- le risorse stabili sono quindi calcolate a livello di sistema integrato senza incremento alcuno rispetto a quelle complessivamente in essere;
- le risorse variabili sono state considerate nel loro insieme a livello di sistema di Comparto unico e **NON concorrono al limite di spesa di cui al D.Lgs. n. 75/2017**, essendo costituite dalle somme già disponibili nell'anno 2016, alle quali è stato aggiunto fino a tutto il 2020 un importo derivante da una parte dei risparmi della soppressione delle Province;
- la spesa delle varie indennità è stata calcolata a livello di ogni singolo Ente può liberamente disporre delle somme stanziare entro il limite di cui al D.Lgs. n. 75/2017 (stanziamento anno 2016), **con facoltà di incrementare detto importo fino al 25%. L'incremento fino al 25% trova copertura a livello di sistema di Comparto unico con quota parte dei risparmi derivanti dalla soppressione delle Province, e NON è soggetto al predetto limite di cui al D.LGS. n. 75/2017;**
- **Le amministrazioni sono tenute agli adempimenti correlati alla contrattazione collettiva decentrata integrativa di cui all'articolo 37 della legge regionale 18/2016 e quindi dovevano concludere la contrattazione collettiva decentrata integrativa annuale entro il mese di maggio trasmettendo all'Ufficio unico, con le modalità ed entro il termine fissati dall'articolo 37 della legge regionale n.18/2016, la documentazione e le certificazioni ivi previste.**

per non creare ulteriori disagi e ritardi nell'applicazione del contratto decentrato

Sottoscrivono il presente accordo con l'avvertenza:

1) la riduzione del Fondo - unilateralmente adottata dall'Amministrazione senza alcuna plausibile e valida giustificazione - viene considerata violazione contrattuale con le relative conseguenze nei confronti dei soggetti responsabili

2) la unilaterale riduzione del Fondo non comporta in alcun modo rinuncia da parte dei lavoratori alla riscossione e alla ripartizione delle somme che l'art. 32 del CCRL 15/10/2018 mette a disposizione per la contrattazione decentrata.

TPCGIL
CISLP
CISAL EE.LL. FVG

